

Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità (DM 30 settembre 2011) – INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DIRETTO IN GRAVIDANZA

Il Regolamento Unico d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari emanato con Decreto Rettorale n.3572 del 26/10/2020 equipara, a tutela della loro salute e sicurezza, i/le tirocinanti ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, ossia del datore di lavoro, pubblico o privato, presso il quale si svolge il tirocinio.

Nel caso specifico trovano applicazione le disposizioni nazionali che regolano l'astensione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, poste a tutela della salute della lavoratrice madre, del nascituro e del neonato, di cui al d.lgs. 9.04.2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e al d.lgs. 26.03.2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

In applicazione della citata normativa nazionale e dei regolamenti interni, le tirocinanti del Corso di Specializzazione in oggetto, in stato di gravidanza o che abbiano ricevuto un neonato in affidamento o in adozione non possono svolgere il tirocinio diretto nei periodi di congedo obbligatorio per maternità ovvero di congedo anticipato per gravidanza a rischio. Pertanto ne risulta che in astensione obbligatoria o anticipata non è possibile svolgere attività di tirocinio diretto.

In tutti gli altri casi, ovvero in relazione ad altre tipologie di congedo, si potrà valutare la possibilità di svolgimento del tirocinio, tenuto anche conto della possibilità di effettuarlo nel rispetto della sopra citata normativa nazionale di tutela.

La durata dell'astensione obbligatoria è pari a 5 mesi: la normativa prevede l'astensione obbligatoria nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre successivi. Tuttavia, al pari delle lavoratrici, le tirocinanti hanno la facoltà di usufruire del congedo a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Per tutti gli ordini e i gradi scolastici, le corsiste in stato di gravidanza o che abbiano ricevuto un neonato in adozione o in affidamento sono tenute a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti e a sospendere le attività di tirocinio diretto nei seguenti periodi:

- congedo obbligatorio per maternità;
- gravidanza a rischio.

In tutti gli altri casi, ovvero in relazione ad altre tipologie di congedo è possibile valutare la possibilità di svolgimento del tirocinio.

Fino alla collocazione in astensione obbligatoria è possibile svolgere regolarmente il tirocinio diretto, purché le condizioni di salute dell'interessata lo consentano.

Qualora un'iscritta al Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità in stato di gravidanza non riuscisse a concludere il tirocinio diretto e quindi a sostenere

l'esame finale entro i termini previsti, potrà richiedere la sospensione del percorso formativo e iscriversi al ciclo successivo in soprannumero, salvo modificazioni alla normativa da parte del Ministero. Le attività svolte e fiscalizzate nel percorso sospeso saranno riconosciute e sarà predisposto un percorso abbreviato nel ciclo successivo ai sensi dell'art. 3, cc. 5 e 6 del DM 92/2019, salvo eventuali aggiornamenti normativi.

In nessun caso saranno rimborsate le quote di contribuzione già versate.